



MARIO NUGNES

Data firma da PC:
2025-03-17 09:55:45 (UTC)
Data scadenza verificata:
2025-04-27 00:00:00 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
INFOCERT SPA
"Halley Informatica" SRL

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 del 07-03-2025

Registro generale n. 33

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DEPOSITATI ALL'ESTERNO ED ALL'INTERNO DI UNIMMOBILE PRIVATO, SITO IN ROSETO DEGLI ABRUZZI.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto Decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che l'art. 2 del suddetto D.Lgs. 152/2006 al comma 3 sancisce *“chiunque non ottempera all'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3”*

CONSIDERATO che:

- con nota Prot. n. 59822 del 06.12.2024 – fascicolo TEPE30/2024/0123 acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 06.12.2024 con Prot. n. 55121, il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo - Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria, informava il Comune circa l'attività di controllo effettuata in data 28.11.2024, dall'ufficio P.G., presso un'attività abusiva di carrozzeria, con sede in Roseto degli Abruzzi, alla Via XXXXXXXXXX, n. XXX, di proprietà del Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX, generalizzato nell'allegato alla presente e del quale si omette la pubblicazione per motivi di privacy;
- in conseguenza degli accertamenti venivano contestati:
 - la violazione all'Art. 10 comma 2 Legge 122/92, con verbale nr. UFF1011038, in quanto esercitava l'attività senza essere iscritto al Registro delle Imprese di meccatronica della Camera di Commercio “Gran Sasso” sede di Teramo;

- *l'esercizio abusivo dell'attività di cui sopra, evidenziata dall'attività in corso al momento dell'ispezione e dettagliata nel verbale Prot. n. 59822 del 06.12.2024 – fascicolo TEPE30/2024/0123;*
 - *(---omissis....);*
 - *la mancata comunicazione di adesione all'autorizzazione di carattere generale relativamente alle emissioni inquinanti in atmosfera in diffinità della normativa vigente di cui agli art. 272 comma 2) del D. Lgs. 152/2006 ed all'art.279 comma 1) del D. Lgs. 152/2006;*
- con la stessa nota Prot. n. 59822 del 06.12.2024 – *fascicolo TEPE30/2024/0123* acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 06.12.2024 con Prot. n. 55121, la Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria, informava il Comune di Roseto degli Abruzzi che, il giorno 30.11.2024 negli uffici della Sezione Polizia Stradale di Teramo, è stato redatto il verbale di contestazione e contestuale impartizione di prescrizioni e termini degli articoli 318-bis e seguenti, prescrivendo al legale rappresentante della omonima ditta, a termini dell'art. 318-ter del D.Lgs. 152/2006, di:
- *provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente atto, alla presentazione immediata della domanda di adesione dell'autorizzazione di carattere generale alla Regione Abruzzo DPC025;*
 - *provvedere entro 30(trenta) giorni della notifica del presente atto alla rimozione completa con avvio a recupero e smaltimento con trasmissione della documentazione attestante il corretto avvio e smaltimento dei rifiuti in questione da parte di ditta autorizzata.*
- nella stessa nota Prot. n. 59822 del 06.12.2024 – *fascicolo TEPE30/2024/0123* acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 06.12.2024 con Prot. n. 55121, la Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria veniva allegata l'asseverazione tecnica da parte dell'A.R.T.A. Abruzzo, delle prescrizioni da impartire, ai sensi dell'art. 318-ter, comma 1, del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO inoltre che:

- con nota Prot. n. 15414 del 10.02.2025 – *fascicolo TEPE30/2024/0123* acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 10.02.2025 con Prot. n. 6022, il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo - Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria, chiedeva a questo Ente, se il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX, avesse presentato comunicazione di adesione all'autorizzazione di carattere generale relativamente alle emissioni inquinanti in atmosfera;
- con nota Prot. n. 6115 del 10.02.2025, il Settore II – Servizi Tecnici, del Comune di Roseto degli Abruzzi, riscontrava la richiesta sopra citata, comunicando che, “*agli atti degli uffici non sono state rinvenute richieste o istanze di autorizzazioni riferite alla ditta XXXXXXXX XXXXXXXX*”;

PRESO ATTO che:

- con nota Prot. n. 22479 del 27.02.2025 – *fascicolo TEPE30/2024/0123* acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi con Prot. n. 9266 del 27.02.2025, la Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria, ad integrazione della segnalazione datata 06.12.2024, a carico del Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX, ha informato il Comune circa la gestione non autorizzata di rifiuti verosimilmente non pericolosi depositati sia all'esterno che all'interno dell'attività di autocarrozzeria, in diffinità della normativa vigente, violando l'art. 256 comma 1) lett. a) del D. Lgs. 152/2006;
- nella stessa nota Prot. n. 22479 del 27.02.2025 – *fascicolo TEPE30/2024/0123*, la Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria, ha comunicato che il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX non ha ottemperato a quanto impartito nell'asseverazione dell'A.R.T.A., del 04.12.2024, con la quale si intimava al XXXXXXXX, di provvedere alla rimozione completa con avvio a recupero e a smaltimento dei rifiuti depositati sia all'esterno che all'interno dell'attività, degli stessi da parte di ditta autorizzata;

ATTESO che:

- ai sensi della normativa vigente, i soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti, devono provvedere alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede:

- *il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;*
- *l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;*
- *che il Sindaco disponga con Ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;*
- *che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.*

RITENUTO:

- necessario provvedere ad intimare alla proprietà, nei tempi strettamente necessari alla bonifica, di procedere con le operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi altresì, le fattispecie previste dagli artt. 192 – 256 del D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

RITENUTO altresì:

- di avvalersi, per la predisposizione della presente Ordinanza, di quanto documentato nel Verbale redatto dagli Agenti del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo - Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria, Prot. n. 59822 del 06.12.2024 – fascicolo TEPE30/2024/0123, non potendo accedere presso l'immobile in oggetto, in quanto trattasi di proprietà privata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale);

Tutto quanto premesso e rappresentato,

O R D I N A

Nei confronti del **Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX**, i cui dati anagrafici sono omessi per motivi di privacy ma i cui riferimenti vengono allegati al presente atto in documento non pubblicato, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale, nonché utilizzatore dell'immobile, sito Roseto degli Abruzzi (TE) di procedere con urgenza e comunque **entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente Ordinanza di:**

1. alla rimozione dei rifiuti, all'avvio a recupero ovvero allo smaltimento dei rifiuti individuati e identificati in premessa e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti in materia;
2. trasmettere al II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente, del Comune di Roseto degli Abruzzi, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, corredata di opportuno materiale fotografico e della documentazione dei relativi formulari di smaltimento rifiuti al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
3. di ripristinare lo stato dei luoghi;

D I S P O N E

1. la **notifica**, a mezzo messo notificatore, del presente atto, per le motivazioni di cui in premessa, al **Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX**, generalizzato nell'Allegato "A" alla presente del quale si omette la pubblicazione per motivi di privacy, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale, nonché utilizzatore dell'immobile;
2. che, il Comando di Polizia Locale verifichi il rispetto e l'osservanza della presente Ordinanza nei termini perentori indicati, e che ne sia data comunicazione circa l'eventuale mancato adempimento al Sindaco ed all'Ufficio Ambiente;
3. che il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo - Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria, i Carabinieri Stazione di Roseto degli Abruzzi, ciascuno per quanto di relativa competenza, verifichino il rispetto e l'osservanza della presente Ordinanza;

4. che, ove risulti la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, trascorsi i 30 giorni, ai sensi dell'ex art. 650 C.P., si proceda alla comunicazione ex. art. 650 del C.P.;
5. che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul sito istituzionale dell'Ente tra le news e anche nella Sezione "Amministrazione Trasparente",
6. che la presente Ordinanza sia trasmessa al locale Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza in materia, al fine di provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima;
7. che la presente Ordinanza oltre che notificata al trasgressore, venga altresì trasmessa:
 - ☐ al Settore I – Attività Produttive
 - ☐ al Settore II – Servizi Tecnici e Ambiente;
 - ☐ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
 - ☐ al Compartimento Polizia Stradale Abruzzo - Sezione Polizia Stradale di Teramo - Squadra di Polizia Giudiziaria;
 - ☐ al Comando Stazione Carabinieri Roseto degli Abruzzi;
 - ☐ al locale Comando dei Carabinieri Forestali;
 - ☐ alla Provincia di Teramo per le proprie competenze;
 - ☐ all'ARTA Abruzzo;
8. che, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006 chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192 comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;
9. che rimane comunque salva ed impregiudicata ogni azione di carattere penale.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Mario Nugnes